

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la legge regionale 5 maggio 1998, n. 27, recante “Testo unico in materia di cooperazione” e, in particolare, gli articoli 39 (Convenzioni) e 39*bis* (Criteri per la selezione delle cooperative sociali);

RILEVATO che l’articolo 39 prevede che la Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 9 - comma 2 - della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), approvi, tra l’altro, lo schema di convenzione tipo tra le cooperative sociali e loro consorzi e le amministrazioni pubbliche operanti nell’ambito regionale per la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 5 della legge medesima;

DATO ATTO che l’articolo 39*bis*, introdotta dalla l.r. 46/2010, art. 6, comma 1, stabilisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare competente, definisca le procedure per la scelta del contraente con cui stipulare le convenzioni di cui all’articolo 39;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 5581, in data 18 giugno 1993, recante “Approvazione degli schemi di convenzione tipo tra le cooperative sociali e loro consorzi e le amministrazioni pubbliche per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, per la fornitura di beni e servizi di cui all’articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381”;

RILEVATO che tale atto risulta irrimediabilmente datato e che occorre pertanto provvedere a redigere un nuovo testo che regolamenti le attività di cui trattasi;

DATO ATTO che, al fine di elaborare una bozza di direttiva che definisca le procedure e di convenzione tipo, è stato quindi costituito un gruppo di lavoro composto di rappresentanti degli enti cooperativi, da tecnici dell’Assessorato attività produttive, da un rappresentante del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, del CELVA, nonché del Dipartimento legislativo e legale;

ATTESO che il gruppo di lavoro citato ha elaborato le bozze di cui trattasi, che sono state sottoposte all’esame della Commissione regionale per la cooperazione, che ha espresso, nella seduta tenutasi il 27 maggio 2011, parere favorevole in merito ai testi allegati alla presente proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare in data 28 giugno 2011;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 del 23 dicembre 2010 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2011 e di disposizioni applicative;

IN ATTUAZIONE dell’obiettivo 111009, “Interventi a favore della cooperazione - 1.11.6.10”, del bilancio di gestione medesimo;

VISTO il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Direttore della Direzione attività produttive e cooperazione nell’ambito dell’Assessorato alle attività produttive, ai sensi

dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla presente proposta di deliberazione;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle attività produttive, Ennio Pastoret;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di approvare la direttiva in materia di affidamento della fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della legge 381/1991 a cooperative sociali e loro consorzi (Allegato 1) e lo schema tipo di convenzione tra cooperative sociali e loro consorzi e le amministrazioni pubbliche per l'affidamento della fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della legge 381/1991 (Allegato 2);
- 2) di approvare la revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 5581, in data 18 giugno 1993, recante "Approvazione degli schemi di convenzione tipo tra le cooperative sociali e loro consorzi e le amministrazioni pubbliche per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381";
- 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta.

RB/at

Allegato 1

DIRETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 39BIS DELLA L. R. 27/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 381/1991 A COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI.

Art. 1

(Ambito di applicazione e finalità)

1. La presente direttiva si applica nell'ipotesi di affidamento da parte delle Amministrazioni pubbliche regionali alle cooperative sociali di tipo b) e loro consorzi della fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
2. La presente direttiva persegue le seguenti finalità:
 - a) fornire alle amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale indicazioni in merito all'applicazione dell'istituto del convenzionamento diretto di cui all'art. 5, comma 1, della legge 381/1991, in favore delle cooperative sociali di tipo b) e loro consorzi, in ragione dello specifico scopo perseguito dagli stessi, consistente nel creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate;
 - b) dettare alle amministrazioni pubbliche criteri uniformi per la scelta del contraente e per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto dei seguenti elementi:
 - la formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori coinvolti;
 - il progetto di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;
 - il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in materia di previdenza ed assistenza;
 - la creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per persone svantaggiate.

Art. 2

(Scelta del contraente con cui stipulare la convenzione di cui all'art. 5 della legge 381/1991)

1. L'individuazione della cooperativa sociale o del consorzio con cui stipulare la convenzione di cui all'art. 5, comma 1, della legge 381/1991 avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) fino a 100.000 euro, al netto degli oneri fiscali, con convenzionamento diretto con una cooperativa sociale o consorzio in possesso dei requisiti richiesti;
 - b) da 100.001 euro sino alla soglia di rilievo comunitaria, al netto degli oneri fiscali, con procedura negoziata preceduta da espletamento di gara ufficiosa tra almeno tre cooperative sociali, nel rispetto del criterio di rotazione tra le iscritte all'Albo.
2. Qualora l'importo della spesa sia inferiore a 100.000 euro e nel territorio regionale siano presenti più cooperative sociali o loro consorzi iscritti all'Albo che provvedono specificamente alla fornitura dei beni e servizi richiesti, l'Amministrazione pubblica regionale interessata può valutare l'opportunità di ricorrere alla procedura negoziata di cui alla lettera b) del precedente comma 1.

3. Al fine di non vanificare la previsione legislativa di cui all'art. 5, comma 1, della legge 381/1991, il mancato ricorso, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, allo strumento del convenzionamento diretto va adeguatamente motivato.

Art. 3

(Requisiti preliminari per l'affidamento)

1. Per la partecipazione alle procedure per l'affidamento di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), le cooperative sociali o loro consorzi non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del d. lgs. 163/2006 e devono dichiarare:
 - a) di essere iscritte all'Albo regionale delle cooperative sociali;
 - b) che la tipologia della fornitura oggetto di affidamento rientra fra le proprie finalità statutarie o nell'oggetto sociale;
 - c) di avere alle dipendenze o nella base sociale il numero di figure dirigenziali e/o di coordinamento, da indicare nominativamente, con le qualifiche o le esperienze lavorative coerenti con la tipologia della prestazione oggetto di affidamento;
 - d) in caso di affidamento, di applicare, in modo pieno ed integrale, ai propri lavoratori, i contenuti economico-normativi dei contratti collettivi di lavoro di settore applicati dalle cooperative sociali, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, e degli eventuali contratti integrativi territoriali del contesto di riferimento della fornitura oggetto di affidamento;
 - e) la disponibilità di una struttura organizzativa, intesa come complesso degli operatori che fanno parte integrante dell'impresa o che abbiano con la stessa rapporti continuativi di altra natura e come assetto organizzativo (con riguardo alle funzioni - comprese quelle relative alle indicazioni del d. lgs. 81/2008 - e alle persone che vi si dedicano stabilmente), che risulti idonea all'espletamento della fornitura oggetto di affidamento.
2. La cooperativa sociale o il consorzio attestano il possesso dei requisiti di cui al comma 1, mediante dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi della normativa vigente, dal rappresentante legale dell'ente.
3. Per la partecipazione alle procedure per l'affidamento dei consorzi di cooperative sociali iscritti alla sezione c) dell'Albo, la verifica e la valutazione del possesso dei requisiti tecnici, di cui al comma 1 del presente articolo, in capo al consorzio deve essere effettuata considerando congiuntamente i requisiti medesimi delle cooperative sociali consorziate.
4. Qualora un consorzio partecipi alla procedura per l'affidamento, alla stessa non possono partecipare le cooperative consorziate.

Art. 4

(Criteri per la scelta della migliore offerta)

1. La scelta del contraente, nel caso di gara ufficiosa, avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Nella valutazione delle offerte, al prezzo è attribuito un punteggio massimo di 30/100 e alla qualità dell'offerta di 70/100.
3. L'affidamento è effettuato a favore del soggetto che riporta, complessivamente, il punteggio più alto.

Art. 5

(Criteri per la definizione della base economica)

1. La base economica di riferimento è definita tenendo conto dei seguenti elementi di calcolo:
 - a) elenco prezzi regionale per l'esecuzione di lavori pubblici;
 - b) costi di ammortamento dei mezzi e delle attrezzature;
 - c) costi generali (minimo 7% del costo della fornitura).

Art. 6

(La valutazione del prezzo)

1. Il punteggio massimo attribuibile all'elemento prezzo è di 30/100.
2. La valutazione delle offerte è realizzata attribuendo un punteggio a crescere in rapporto all'entità del ribasso.
3. L'assenza di ribasso comporta l'esclusione dell'offerta.
4. Il punteggio massimo previsto dovrà essere attribuito rispetto a una percentuale di ribasso del 15%.
5. Il ribasso minimo di 0,01 punti percentuali comporta il punteggio di 0,02; ogni ulteriore frazione millesimale di ribasso comporta un incremento di punteggio di 0,02 fino ad un punteggio massimo di 30.

Art. 7

(La valutazione della qualità dell'offerta tecnica)

1. Il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica è di 70/100.
2. Un punteggio inferiore ai 6/10 di quello massimo conseguibile comporta l'esclusione dell'offerta.
3. Costituiscono elementi di valutazione dell'offerta tecnica:
 - a) il documento dell'analisi dei bisogni dell'utenza e del contesto di riferimento, numero di lavoratori svantaggiati impiegati e caratteristiche dello svantaggio, con riferimento ai limiti di produttività e alle necessità formative e riabilitative riferiti all'intera cooperativa sociale;

(Punti da 0 a 10)

- b) il progetto di gestione del processo di inserimento lavorativo indicante obiettivi e risultati da raggiungere e, tenuto conto delle specifiche tipologie di svantaggio coinvolte, definizione delle prestazioni lavorative assegnate, del monte ore di lavoro mensile, dei ruoli e dei profili professionali di riferimento, nonché delle specifiche modalità di sostegno che saranno assicurate alle persone svantaggiate;

(Punti da 0 a 30)

- c) il documento che illustra il rapporto del concorrente con il territorio nel quale viene realizzato il progetto inteso anche come esplicitazione delle sinergie sviluppate o da sviluppare, comunque formalizzate da documentati accordi, in collaborazione con il tessuto sociale (famiglie, enti privati ed istituzioni pubbliche) ispirate alla collaborazione, all'integrazione e alla messa in rete delle diverse risorse dei soggetti presenti sul territorio, allo scopo di migliorare la qualità dell'inserimento lavorativo;

(Punti da 0 a 10)

- d) l'elenco del personale addetto al recupero sociale e lavorativo delle persone svantaggiate, con particolare riferimento ai titoli professionali, alla formazione specifica effettuata sull'argomento e all'esperienza acquisita nel settore oggetto di affidamento;

- e) le modalità di attuazione tecnica del progetto. *(Punti da 0 a 10)*
- (Punti da 0 a 10)*

Art. 8

(Requisiti per l'affidamento)

1. Ai fini dell'affidamento, il soggetto affidatario deve fornire la documentazione probatoria attestante il possesso dei requisiti tecnici di cui all'art. 3, comma 1.

Allegato 2

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE TRA COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI E LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 381/1991.

L’Amministrazione _____ e la cooperativa/consorzio _____, al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell’art. 4 della legge 381/1991 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell’art. 5 della medesima legge, stipulano la presente convenzione.

L’anno _____, il giorno _____ del mese di _____
presso _____
via _____, n. _____

TRA

l’Amministrazione pubblica _____,
di seguito denominata Amministrazione, codice fiscale _____
_____ con sede in _____, via _____
_____ n. _____
rappresentata da _____
in qualità di _____
e a ciò autorizzato con _____

E

la cooperativa sociale/consorzio di cooperative sociali _____,
di seguito denominata cooperativa/consorzio, con sede in _____,
via _____ n. _____, codice fiscale _____,
iscritta alla sezione “_____”, n. _____
dell’Albo regionale delle cooperative sociali, nella persona del suo legale
rappresentante sig. _____, nato a _____,
il _____ e residente in _____,
via _____, abilitato alla
sottoscrizione della presente convenzione

PREMESSO

--che l’Amministrazione, con provvedimento n. _____, in data _____, ha determinato di procedere alla stipula con la cooperativa/consorzio di una convenzione per la fornitura di _____
_____ con la seguente motivazione _____

- e con l'obiettivo di _____
_____;
- che permangono per la cooperativa le condizioni per l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali, come da autocertificazione rilasciata dal legale rappresentante;
 - che la cooperativa, per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, svolge la seguente attività:

_____.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

1. L'Amministrazione affida alla cooperativa/consorzio, al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 della legge 381/1991 e successive modificazioni, la fornitura dei beni e/o servizi indicati nell'allegato capitolato speciale.

Art. 2 (Durata)

1. La presente convenzione ha durata dal _____ al _____, salvo i casi di risoluzione anticipata previsti dall'articolo 13.

Art. 3 (Obblighi della cooperativa/consorzio)

1. La cooperativa/consorzio si impegna a:
 - a) eseguire la fornitura nel rigoroso rispetto del capitolato speciale allegato, con piena autonomia gestionale ed organizzativa;
 - b) organizzare l'attività lavorativa necessaria all'esecuzione della fornitura in armonia con i contenuti e le finalità dei progetti di inserimento delle persone svantaggiate previsti all'art. 4 della presente convenzione;
 - c) impiegare in ogni caso, per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, persone in condizione di svantaggio ai sensi dell'art. 4 della legge 381/1991 (di seguito: le persone svantaggiate), di cui n. _____ persone a tempo pieno e/o n. _____ persone a part-time: gli operatori dovranno possedere i requisiti di professionalità e di esperienza utili alla corretta gestione dell'attività. Nell'elenco nominativo allegato, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della cooperativa/consorzio, sono dettagliate tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.). La cooperativa/consorzio si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
 - d) mantenere, per tutto il periodo della convenzione, la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della l. 381/1991 e successive modificazioni;
 - e) comunicare all'Amministrazione ogni eventuale variazione dell'elenco di cui

- al punto c);
- f) nominare il sig. _____, con qualifica professionale _____, quale responsabile dell'esecuzione della fornitura, e il sig. _____, con qualifica professionale _____, quale responsabile organizzativo e dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;
 - g) applicare a favore dei lavoratori dipendenti, inclusi i soci lavoratori subordinati, i contenuti economico-normativi dei contratti collettivi di lavoro di settore applicati dalle cooperative sociali, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, e degli eventuali contratti integrativi territoriali del contesto di riferimento della fornitura oggetto di affidamento;
 - h) corrispondere, per i soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso dal quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
 - i) applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro di settore applicati dalle cooperative sociali, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, e degli eventuali contratti integrativi territoriali del contesto di riferimento della fornitura oggetto di affidamento;
 - j) assicurare l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza (prevenzione infortuni) ed igiene del lavoro durante l'esecuzione delle prestazioni;
 - k) assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Amministrazione o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione della fornitura;
 - l) redigere ed a trasmettere all'Amministrazione una relazione finale o annuale (nel caso di convenzione di durata pluriennale) circa i risultati conseguiti nell'attività di inserimento lavorativo e le problematiche emerse, nonché i costi effettivamente sostenuti;
 - m) trasmettere, qualora sia iscritta contemporaneamente alle sezioni a) e b) dell'Albo regionale delle cooperative sociali, all'Amministrazione l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all'art. 1 della legge 381/1991, con relativa specificazione dei lavoratori impiegati nell'attività prevista dalla convenzione stessa;
 - n) rispettare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e in particolare, comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai movimenti finanziari relativi alla fornitura nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su detti conti.

Art. 4

(Inserimento lavorativo delle persone svantaggiate)

1. La cooperativa/consorzio predisporrà, per ciascuna delle persone svantaggiate, un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo, nel quale saranno definite, tenuto conto delle specifiche tipologie di svantaggio coinvolte, le prestazioni lavorative assegnate, il monte ore di lavoro mensile, i ruoli e i profili professionali di riferimento, nonché le specifiche modalità di sostegno che saranno

assicurate alle persone svantaggiate.

2. Le modalità di intervento nei confronti delle persone svantaggiate inserite competono alla cooperativa/consorzio, nel rispetto del progetto personalizzato concordato.

Art. 5

(Verifiche periodiche e controlli)

1. L'Amministrazione, in qualsiasi momento, potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la concreta utilizzazione delle tecniche di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti anche attraverso contatti diretti con la struttura della cooperativa/consorzio e con i lavoratori svantaggiati.
2. Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni scritte, trasmesse per notizia anche alla cooperativa/consorzio. Sulla base delle risultanze della predetta valutazione, l'Amministrazione potrà avanzare rilievi alla cooperativa/consorzio, che sarà tenuta a fornire giustificazioni scritte ovvero ad uniformarsi alle prescrizioni eventualmente comunicate dall'Amministrazione entro il termine stabilito.
3. Le prestazioni dei volontari di cui all'articolo 9 non possono concorrere alla determinazione dei costi di impresa se non per quanto attiene ai rimborsi per le spese effettivamente sostenute e per le assicurazioni di cui all'articolo 10.

Art. 6

(Importo della convenzione e modalità di pagamento)

1. L'importo della presente convenzione è pari a Euro _____ più IVA.
2. L'Amministrazione provvederà ad effettuare il pagamento del corrispettivo della fornitura entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione di regolare fattura.
3. L'Amministrazione può, comunque, corrispondere un anticipo all'atto della sottoscrizione della convenzione nella misura del ____%. A fronte di tale anticipazione e fino al suo assorbimento, la cooperativa/consorzio dovrà presentare una fidejussione bancaria o assicurativa corrispondente all'importo anticipato. L'importo dell'anticipazione sarà detratto dal saldo finale (per le forniture continuative l'importo dell'anticipazione sarà detratto proporzionalmente in occasione di ogni singolo pagamento periodico).
4. Nel caso di convenzioni di durata pluriennale, a decorrere dal secondo anno il corrispettivo sarà aggiornato all'inizio di ogni anno nella misura dell'incremento dell'indice del costo della vita elaborato dall'ISTAT per l'anno precedente.

Art. 7

(Fideiussione)

1. A garanzia della regolare esecuzione delle obbligazioni previste nella presente convenzione, la cooperativa/consorzio costituisce una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di Euro _____, pari al _____ dell'importo della convenzione stessa, rilasciata da idoneo istituto e valida per la durata della convenzione.
2. La garanzia resta vincolata sino alla completa conclusione del rapporto contrattuale e sarà restituita alla cooperativa/consorzio entro i successivi 30 giorni.

Art. 8
(Formazione del personale)

1. Il personale impiegato parteciperà alle attività formative di seguito descritte: _____.
2. La cooperativa/consorzio potrà, in accordo con l'Amministrazione, promuovere ulteriori iniziative di formazione dei lavoratori, secondo modalità tali da favorire il miglior svolgimento dell'attività sociale e la crescita professionale del personale.
3. Nel caso che si rendesse necessario, potrà essere previsto nel progetto personalizzato di cui all'art. 4 un tirocinio precedente l'assunzione della durata di _____.

Art. 9
(Soci volontari)

1. Qualora, al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione della fornitura, la cooperativa/consorzio intenda avvalersi, nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 2 della legge 381/1991, di soci volontari dovrà presentare un elenco nominativo allegato alla presente convenzione, specificandone le mansioni.
2. La cooperativa/consorzio si impegna a comunicare le eventuali variazioni fra i soci volontari impegnati nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione, secondo le seguenti modalità:
_____.

Art. 10
(Integrazione della convenzione)

1. Se, durante la gestione della fornitura, l'Amministrazione rilevasse la necessità di integrare la gestione stessa con ulteriori prestazioni e attività di natura complementare, le parti si impegnano a concordare un ampliamento della convenzione con rinegoziazione delle prestazioni reciproche.
2. Eventuali variazioni quantitative nel limite di un 1/5 in più o in meno dell'importo contrattuale, potranno essere richieste dall'Amministrazione alle stesse condizioni contrattuali.
3. In ogni caso, l'importo complessivo del corrispettivo delle prestazioni oggetto della convenzione non potrà superare la soglia di rilevanza comunitaria.

Art. 11
(Assicurazione del personale e degli utenti)

1. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità che si riferisca alla gestione delle attività concernenti la fornitura, per la quale risponde unicamente la cooperativa/consorzio.
2. A tale riguardo, la cooperativa/consorzio si impegna ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti alle attività svolte, nonché ai rischi gravanti sul personale addetto e sugli utenti.

Art. 12
(Utilizzo dei beni e strutture)

1. L'Amministrazione si impegna a garantire alla cooperativa/consorzio la disponibilità, per la durata della convenzione, dei beni o strutture di cui all'apposito elenco allegato, il cui utilizzo avrà luogo alle condizioni di seguito stabilite: _____.

2. Nell'espletamento delle attività previste dalla convenzione, la cooperativa/consorzio farà uso dei beni e delle strutture descritte all'apposito elenco allegato.
3. L'Amministrazione e la cooperativa/consorzio si danno reciprocamente atto che i beni e le strutture di cui sopra sono conformi agli standard tecnici previsti dalla normativa vigente.
4. L'Amministrazione consegna alla cooperativa/consorzio il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi) di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 ed entrambe le parti si impegnano al suo aggiornamento al variare delle condizioni nelle quali è svolta la fornitura.

Art. 13

(Inadempienze e cause di risoluzione)

1. L'Amministrazione, nel caso in cui rilevi degli inadempimenti agli obblighi derivanti dalla convenzione contesta l'inadempimento alla cooperativa/consorzio, assegnando alla medesima un termine per fornire le proprie giustificazioni.
2. Ricevute le giustificazioni, se non le ritiene congrue, può richiamare la cooperativa/consorzio al rispetto dei termini della convenzione ovvero infliggerle una sanzione pecuniaria da Euro _____ a Euro _____ ovvero, nei casi più gravi, procedere ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine, trascorso il quale senza esito può pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.
3. Nel caso di precedente richiamo e di successiva nuova inadempienza l'Amministrazione procede direttamente alla diffida secondo il procedimento indicato al comma 2.
4. La presente convenzione è risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla cooperativa/consorzio con raccomandata a/r, nei seguenti casi:
 - a) per inosservanze della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed inoltre per: _____;
 - b) riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50% rispetto a quello previsto.
5. La cancellazione della cooperativa/consorzio dall'Albo regionale delle cooperative sociali comporta la risoluzione automatica della convenzione, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione, in conformità all'art. 39, comma 4, della l.r. 27/1998 e successive modificazioni, di disporre con proprio provvedimento la prosecuzione della convenzione sino alla sua naturale scadenza, al fine di evitare i possibili pregiudizi derivanti dall'interruzione del rapporto.

Art. 14

(Spese)

1. Gli oneri fiscali conseguenti alla presente convenzione sono a carico della cooperativa/consorzio.

Art. 15

(Allegati alla convenzione)

1. Sono allegati alla presente convenzione e ne costituiscono parte integrante i seguenti documenti:

- a) capitolato speciale;
- b) elenco nominativo degli operatori impiegati;
- c) progetti individuali di inserimento citati all'articolo 4;
- d) elenco nominativo dei soci volontari citato all'articolo 9;
- e) autocertificazione dell'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali;
- f) polizza fideiussoria;
- g) DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi).

Letto, confermato e sottoscritto

L'Amministrazione

La cooperativa/consorzio
